

Avv. Guido Martinelli  
*Professore a contratto di "Legislazione sportiva"*  
*Università Ferrara*  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Avv. Carmen Musuraca

*Consulente*  
Avv. Luca Di Nella  
*Professore Ordinario di "Diritto Privato"*  
*Università Parma*

Bologna, li 29/03/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

## **CIRCOLARE 7/A**

### **OGGETTO: regolarizzazione 5 per mille 2006, 2007 e 2008**

In data **26 marzo 2010**, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la **circolare n. 15/E** al fine di chiarire le modalità per aderire alla "sanatoria" disposta dalla legge di conversione del c.d. decreto Milleproroghe (Legge n. 25/2010 – v. nostra Circolare 3/A) per le **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI\* escluse per motivi di natura formale dal 5 per mille 2006, 2007 e 2008**, Il termine ultimo per la regolarizzazione, è bene ricordarlo, scade il **30 aprile 2010**.

Premesso che la regolarizzazione interessa le associazioni che, a suo tempo, erano state escluse dal beneficio a causa della mancata, incompleta o tardiva trasmissione della **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** prescritta dalla legge, va precisato che gli enti che hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva in ritardo non hanno altri obblighi da rispettare in quanto la sanatoria si concretizza in una riapertura dei termini a condizione che l'atto, allora intempestivo, risulti completo di tutte le indicazioni necessarie e sia debitamente firmato e corredato della copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario. Tutte le altre ASD possono, invece, regolarizzare l'istanza a suo tempo presentata inviando, per raccomandata a.r., ai competenti **Comitati Provinciali del CONI** la dichiarazione sostitutiva relativa all'anno che si intende regolarizzare. Al riguardo, va sottolineato che la dichiarazione

---

\* Associazioni che svolgono rilevante attività di interesse sociale individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009

sostitutiva deve essere spedita unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario e che ne va presentata una per ogni annualità.

È da chiarire, però, che ove le associazioni sportive avessero presentato la domanda, sussistendone i presupposti, come ente del volontariato (ovvero come associazione di promozione sociale, ONLUS, o associazione riconosciuta che opera in uno dei settori individuati dall' art. 10 del D.lgs. n. 460/1997), l'adempimento andrà effettuato con le medesime modalità e nello stesso termine ma inviando la documentazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli

